



COMUNE DI SANT'ARCANGELO

(Provincia di Potenza)

Corso Vittorio Emanuele C.A.P. 85037

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI SANT'ARCANGELO PER L'ANNO 2014

Premesso che:

- a) in data 23/12/2014 è stata sottoscritta la ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale del Comune di Sant'Arcangelo per l'anno 2014;
- b) il revisore unico dei Conti in data 23/12/2014 (*prot. nr.16092 del 23/12/2014*) ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L.;
- c) la Giunta Comunale con deliberazione n.140 in data 24/12/2014, ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del C.D.I.
In data 31/12/2014 alle ore 9:00 nella sede del Comune di Sant'Arcangelo ha avuto luogo l'incontro tra:

Delegazione di parte pubblica, nella persona del presidente e dei componenti:

dott. Andrea LA ROCCA

Segretario Comunale

dr.ssa Maria Antonietta MERLINO

Responsabile Area Economico-Finanziaria

dott. Emilio PANARIELLO

Responsabile Area Vigilanza-Commercio-Polizia Amministrativa

Arch. Giovanni CESTARI

Responsabile Area Tecnica e Tecnico Manutentiva

R.S.U., nelle persone di:

sig. Vincenzo STIGLIANO

sig. Antonio STIPO

sig. Vito DI LORENZO

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

sig. Vito DI LORENZO per delega C.I.S.L. prot. n. 16265 del 30/12/2014

dott. Antonio CORIZZO - Rapp. U.I.L

Sig. Mario FULCO

VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI

Si prende atto del fondo per l'anno 2014 che risulta così costituito, giusta determinazione del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 748/147 del 09/10 /2014:

ALLEGATO "A"

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2014
ART. 31 COMMA 2 - Ccnl 22 GENNAIO 2004
RISORSE STABILI

Fonte contrattuale	DESCRIZIONE	Importi in €	
		2013	2014
Art. 14, comma 4	A decorrere al 31.12.1999 le risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% - I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.	1.198,18	1.198,18
Art. 15, comma 1, lett. a)	(Ccnl 1995 - Art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) Importo effettivamente previsto (non un fondo teorico ma quello effettivamente previsto nel proprio bilancio – impossibilità di recuperare somme che avrebbero dovuto essere previste e non lo sono state) per l'anno 1998 relativamente a: a) Fondo per la remunerazione di particolari posizioni di disagio, pericolo o danno; b) Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità; c) Fondo per la qualità della prestazione individuale; d) Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi. Oltre all'eventuale straordinario pagato ai titolari di posizione organizzativa.	74.886,25	74.886,25
Art. 15, comma 1, lett. b)	(Ccnl 1995 - Art. 32 e Ccnl 1996 – Art. 3) 0,50% del Monte Salari 1993 + 0,65% del Monte Salari 1995 per gli enti (sani) in possesso dei seguenti requisiti: a) Privi di debiti fuori bilancio; b) Che avessero razionalizzato le proprie strutture ai sensi del titolo I del D. Lgs. 29/93 (165/01); c) Che avessero ridefinito le strutture organizzative e le posizioni dirigenziali; d) Che avessero rilevato i carichi funzionali di lavoro e ridefinito le piante organiche; e) Che avessero istituito e attivato i servizi di controllo interno e i Nucleo di valutazione. Ulteriore condizione (certificate dal Nucleo di valutazione) per rendere disponibili tali somme: a) Disponibili a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività; b) Espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.	0	0
Art. 15, comma 1, lett. c)	(Ccnl 1995 – Art. 32 e Ccnl 1996 – Art. 3) L'Art. 32 del Ccnl del 1995 consentiva agli enti che si trovassero nelle condizioni descritte nel punto precedente di destinare al salario accessorio una quota del 0,20% + 0,60% (M.S. 1993 e 1995). Condizione che siano accertate economie di gestione di pari entità. Le economie di gestione consistono nelle minori spese per il personale derivanti dalla riorganizzazione, purché non vengono diminuite l'estensione e la qualità dei servizi erogati e non derivino da esternalizzazione delle attività. Per rendere disponibili tali somme occorre che il servizio di controllo interno o il Nucleo di valutazione – certifichi le economie nel rispetto delle indicazioni previste.	0	0

Art. 15, comma 1, lett. f)	Riassorbimento del trattamento economico – Art. 2, comma 3, D Lgs. 165/01. Qualora, nel corso della vigenza di un contratto, una legge, un regolamento o un atto amministrativo attribuiscono incrementi retributivi ulteriori, questi cessano di avere efficacia dal contratto successivo.	0	0
Art. 15, comma 1, lett. g)	Risorse destinate nel 1998 al pagamento del Livello Economico Differenziato al personale in servizio, secondo le percentuali in vigore, per come determinate dal Ccnl del 16.07.1996.	10.201,06	10.201,06
Art. 15, comma 1, lett. h)	Somme destinate al personale dell'8^ q.f. per indennità di direzione e di staff (L. 1.500.000) previste dall'art. 45, comma 1, del D.P.R. 333/90 e confermate dall'art. 37, comma 4, del Ccnl 06.07.1995.	1.549,37	1.549,37
Art. 15, comma 1, lett. i)	Per le sole regioni. Il fondo è incrementato dell' 0,20% del monte salari annuo della dirigenza a seguito di risparmi derivanti dalla riduzione dei posti in organico. Risorse vincolate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato.	0	0
Art. 15, comma 1, lett. J)	Incremento (non facoltativo ma obbligatorio) dello 0,52% del monte salari 1997 escluso la quota relativa ai dirigenti.	6.695,06	6.695,06
Art. 15, comma 1, lett. l)	La lettera l) prevede che le somme che formano il trattamento economico accessorio, del personale trasferito agli Enti del Comparto regioni ed AA.LL. da altri comparti, affluisca nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane.	0	0
Art. 15, comma 5	Derivante dagli effetti dell'incremento delle dotazioni organiche. Decorrenti dal 30/06/2009	8.022,00	8.022,00
Art. 4, comma 1 Ccnl 05.10.2001	A partire dall'anno 2001 - incremento (obbligatorio) dell'1,1% del monte salari 1999 escluso la quota relativa ai dirigenti.	8.540,73	8.540,73
Art. 4, comma 2 Ccnl 05.10.2001	Incremento derivante dalla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.	20.970,00	20.970,00
TOTALE "A"		132.062,65	132.062,65

A SOMMARE	Art. 32, comma 1 Ccnl 22.01.2004 Le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2, sono incrementare, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del m.s. 2001, esclusa la dirigenza.	4.846,67	4.846,67
	Art. 32, comma 2 Ccnl 22.01.2004 Gli enti incrementano le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dal 2003 con un importo corrispondente all'0,50% del m.s. dell'anno 2001, esclusa la dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.	0	0
	Art. 32, comma 3 Ccnl 22.01.2004 Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale è inferiore al 39% delle entrate correnti e che sani ovvero non devono trovarsi nelle condizioni di dissesto o strutturalmente deficitari.	3.908,54	3.908,54
	Art. 32, comma 7 Ccnl 22.01.2004 La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate al comma 3, di un ulteriore 0,20% del m.s. 2001, esclusa la dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del CCNL 22.01.2004 – Altre professionalità.	0	0

	Art.4 comma 1 Ccnl 9.05.2006 gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31,comma2, del CCNL del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	3.488,43	3.488,43
	Art.8 comma 2 Ccnl 11.04.2008 gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2007e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31,comma2, del CCNL del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	4.242,86	4.242,86
	TOTALE "B"	16.486,50	16.486,50
	TOTALE "C" (A + B) - RISORSE STABILI	148.549,15	148.549,15

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2014
ART. 31 COMMA 3 - Ccnl 22 GENNAIO 2004
RISORSE VARIABILI

Fonte contrattuale	DESCRIZIONE	Importi in €	
		2013	2014
Art. 15, comma 1, lett. d) Ccnl 01.04.99 ovvero art. 4, comma 4 Ccnl 05.10.2001	Art. 43 della legge 449/97. Possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, al fine di favorire l'innovazione della struttura organizzativa e di realizzare maggiori economie. L'art. 43, tra l'altro, al quinto comma, prevede che i titolari di centri di spesa definiscano, all'inizio di ogni esercizio, i risparmi di gestione da conseguire, in misura non inferiore al 2% degli stanziamenti di parte corrente. La metà di tali importi costituisce economia di bilancio, l'altra metà viene destinata ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti.	0	0

Art. 15, comma 1, lett. e) Ccnl 01.04.99	Art. 1, comma 57 ss., della legge 662/96 (finanziaria 97) – prevede che i risparmi derivanti dalla trasformazione di posti da full time e part time vadano così ripartiti. a) Per il 30% costituiscono economie di bilancio; b) Per il 50% vanno ad incentivare la mobilità e le nuove assunzioni c) Per il 20% sono destinate al miglioramento della produttività individuale e collettiva	0	0
Art. 15, comma 1, lett. k) Ccnl 01.04.99 ovvero art. 4, comma 3 Ccnl 05.10.2001	Possibilità di incrementare il fondo con le riserve che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della produttività personale – già disciplinate dall'art. 31, comma 1, del Ccnl 1995. – della progettazione ai sensi della legge 109/94, incentivo recupero evasione ICI, compensi ISTAT, compensi per professionisti legali	4.000,00	0
Art. 15, comma 1, lett. m) Ccnl 01.04.99	Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione dello straordinario di cui all'art. 14	0	0
Art. 15, comma 2 Ccnl 01.04.99	Il fondo di cui all'art. 15, destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività, può essere incrementato di una quota pari all'1,2%, a decorrere dall'1.4.99, del monte salari del 1997, esclusa, come sempre, la quota relativa alla dirigenza. Questa possibilità è applicabile allorquando nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, e comunque non potrà essere utilizzata, per espressa previsione del comma 3 dello stesso articolo, dagli enti strutturalmente deficitari e/o dissestati per i quali non sia intervenuta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Ulteriore condizione è che la effettiva disponibilità sia accertata da parte dei servizi di controllo interno o dei Nuclei di valutazione, i quali dovranno attestare che tali disponibilità derivino da processi di razionalizzazione delle attività ovvero siano state espressamente destinate dall'Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità. (T.Q.M.)	0	0
Art. 15, comma 4 Ccnl 01.04.1999	Incrementi derivanti dall'attivazione di nuovi servizi o da processi di riorganizzazione	0	0
Art. 15, comma 5 Ccnl 01.04.99	Incremento del fondo per effetti derivanti dall'ampliamento dei servizi e delle nuove attività	0	0
Art. 54 Ccnl 14.09.2000		0	0
TOTALE "D" – RISORSE VARIABILI		4.000,00	0

RIEPILOGO RISORSE

(TOTALE C)	TOTALE RISORSE STABILI	148.549,15	148.549,15
(TOTALE D)	TOTALE RISORSE VARIABILI	4.000,00	0

	TOTALE	152.549,15	148.549,15
	ECONOMIE PRODUTTIVITA' ANNO PRECEDENTE (60%)	0	0
	INCREMENTO FONDO (con fondi comunali)	0	0
	TOTALE COMPLESSIVO	152.549,15	148.549,15

A DETRARRE DA FONDO STABILE Dichiarazione congiunta n. 19 CCNL 22.01.2004	Indennità di comparto	23.403,54	23.403,54
	Led e progressioni economiche precedenti	22.763,00	22.763,00
	Progressioni orizzontali 2005	16.500,00	16.500,00
	Progressioni orizzontali 2007	14.612,00	14.612,00
	Quota del fondo relativa al personale ATA	19.551,58	19.551,58
	Quota del fondo relativa a 3 posizioni organizzative	5.865,35	5.865,35
	Compensi una tantum del personale interessato da processi di mobilità previsti		
	TOTALE	102.695,47	102.695,47
	IMPORTO FONDO STABILE (C)	49.853,68	45.853,68

QUADRO**RIASSUNTIVO DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2014**

	UTILIZZO FONDO	
FONTE CONTRATTUALE	DESCRIZIONE	IMPORTO
Art. 36 Ccnl 22.01.2004 e Art. 17,c.2, lett. f Ccnl 01.04.1999- specifiche responsabilità Art. 36, comma 1 Ccnl 22.01.2004	Esercizio di compiti che comporta specifica responsabilità da parte del personale delle categorie B e C, quando non trovi applicazione la retribuzione di posizione; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative.	€ 8.000,00
Art. 36 Ccnl 22.01.04 e Art. 17. c. 2 lettera f) Ccnl 01.04.99- specifiche responsabilità Art. 36 comma 2- Ccnl 22.01.04	Il comma 2 dell'Art. 36, introduce una nuova forma di retribuzione agganciata alle responsabilità di alcuni profili professionali, infatti prevede la possibilità di compensare le specifiche professionalità del personale delle cat. B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche sottoelencate. L'importo massimo del compenso è definito in € 300,00 annui lordi. a) ufficiale di stato civile b) ufficiale di anagrafe c) ufficiale elettorale d) responsabile dei tributi e) archivisti informatici f) addetti all'URP g) formatori professionale h) funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori i) specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile	€ 600,00
Art. 17, c. 2, lett.d) Ccnl 01.04.99Turno	Importo destinato a compensare l'indennità di turno	€9.864,00
Art. 17, c. 2, lett.d) Ccnl 01.04.99 Reperibilità	Importo destinato a compensare la reperibilità	€ 3.850,00
Art. 17, c. 2, lett.d) Ccnl 01.04.99 Maneggio valori	Importo destinato a compensare il maneggio valori	€. 518,00
Art. 17, c. 2, lett.d) Ccnl 01.04.99 Rischio	Importo destinato a finanziare l'indennità di rischio (dal 01.01.04 l'indennità di rischio per il personale e le funzioni individuate come esposte a rischio è determinata in € 30 mensili)	
Art. 17, c. 2, lett.d) Ccnl 01.04.99 Attività disagiate	Importo destinato a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C	€1.553,00
TOTALE A		€. 24.385,00

Vista la deliberazione di giunta comunale n.137 del 10/12/2014 ad oggetto : “ *Direttive per delegazione trattante anno 2014*” che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.

DISPOSIZIONI GENERALI

CAMPO DI APPLICAZIONE:

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica interamente a tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa limitatamente alle indennità e compensi previsti dalla contrattazione nazionale.

DURATA E PROCEDURE DI APPLICAZIONE :

Il presente contratto decentrato integrativo concerne:

- per l'anno 2014 relativamente alle risorse stabili per €.**21.468,68** di cui il 10% pari ad €.**2.146,87** da destinare all'Area vigilanza e un altro 10% da destinare all'Area Tecnica-Manutentiva;
- €.**2.146,87**, da destinare al riconoscimento del lavoro svolto dai dipendenti assegnate all'Area di Vigilanza in ragione del maggiore impegno profuso da operatori della predetta Area, teso a garantire il servizio, anche fuori dell'orario ordinario, durante gli eventi organizzati durante il periodo estivo, fiere, mercati e altri eventi, da individuarsi a cura del responsabile di area in ragione del lavoro aggiuntivo svolto;
- €.**2.146,87** da destinare, al riconoscimento del lavoro svolto dai dipendenti dell'area tecnico manutentiva.

Le parti concordano che gli impegni aggiuntivi profusi da parte dei dipendenti devono trovare riconoscimento in tutti i settori dell'amministrazione e in tutti i tipi di rapporto di lavoro significando che nell'assegnazione degli eventuali compensi aggiuntivi, questi andranno a remunerare eventuali servizi svolti per fronteggiare esigenze che dovessero richiedere un impegno lavorativo oltre l'obbligo contrattuale, da parte dei dipendenti interessati.

Restano per la produttività dei dipendenti €.**17.174,94**

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE:

INDENNITA'

Noto alle parti che le indennità connesse a determinate modalità della prestazione lavorativa (ad esempio turno, reperibilità, rischio, disagio, maneggio valori, indennità di vigilanza, trattamento per lavoro straordinario ecc.) sono erogate soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta come ribadito nelle norme contrattuali vigenti in materia e confermato nella circolare della funzione pubblica nr. 7/2008, di seguito si riportano le modalità di attribuzione delle indennità per il presente CCDI.

Deve, comunque, essere operata una verifica continua delle condizioni che legittimano la percezione delle varie indennità; nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, previa contestazione all'interessato, viene sospesa l'erogazione dell'indennità.

Si procede quindi a disciplinare le seguenti indennità:

1 - INDENNITÀ DI RISCHIO (Art. 41 CCNL del 22.01.2004)

Spetta ai lavoratori dipendenti di categoria A e B che svolgano prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi, intendendo per "continua e diretta" una esposizione prevalente, e non saltuaria o estemporanea, a situazioni che possono essere pregiudizievoli per la salute ed integrità personale con esposizione agli agenti atmosferici nell'importo mensile di €.**30,00**.

Vengono considerate comprese nelle attività di rischio le seguenti attività esterne all'ente:

a) attività operative/operai svolte all'esterno ed in piccole aree verdi, che comportano:

- guida automezzi di sfalcio;
- utilizzo di strumenti meccanici particolarmente pericolosi (quali ad es. motoseghe, taglia erba...);
- contatto con la fauna presente in tali ambienti (quali es. esempio punture di insetti e morsi di vipere);
- piccole manutenzioni delle aree verdi e cippi con sfalcio di erba;
- pronto intervento sulle strade (come ad esempio sistemazione di eventuali buche o altre insidie e posizionamento di transenne per segnalare pericoli).

b) attività operative/operaie degli addetti alla manutenzione che comportano:

- piccoli lavori di segnaletica, di ordinaria manutenzione di immobili, con l'uso di chiavi inglesi, martelli e attrezzatura elettrica di vario genere;
- piccoli lavori in falegnameria con l'utilizzo di attrezzatura specifica quali ad esempio sega, trapani e similari;
- lavori di ordinaria manutenzione impianti di pubblica illuminazione, con l'uso di mezzi d'opera e attrezzatura elettrica di vario genere;
- l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano il contatto con salme (sepoltura, tumulazione, rimozione e simili);

Il riconoscimento dell'indennità di rischio avviene previa apposita dichiarazione motivata del Responsabile dell'Area che segnala all'Ufficio Ragioneria i nominativi del personale che svolge le prestazioni di cui alla lett. a) e b) del presente articolo e che risulta, come tale, esposto in misura continuativa e diretta a situazioni di rischio.

Il responsabile dell'Area comunica tempestivamente all'ufficio ragioneria le eventuali variazioni dei dipendenti adibiti alle prestazioni di cui alla presente indennità.

2 - INDENNITÀ DI DISAGIO (Art. 17, C. 2 lett. e) C.C.N.L. del 01.04.1999)

L'indennità viene corrisposta per i giorni di effettivo esercizio delle mansioni disagiate così come individuate dalla presente delegazione.

L'importo è fissato in € 30,00 mensili.

Vengono considerate attività disagiate le seguenti:

- 1) Attività lavorativa svolta in maniera continuativa in sedi distaccate della casa comunale;

3 - INDENNITÀ GIORNALIERA DI MANEGGIO VALORI.

- Le parti concordano di confermare l'indennità maneggio valori, proporzionale al numero di giorni di effettivo svolgimento di tale compito, nella misura di euro 1,55 al giorno, al dipendente adibito in via continuativa al servizio che comporta maneggio di valori di cassa, con resa del conto alla competente sezione della Corte Dei Conti, individuato con atto formale.

4 - SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AFFIDATE AL PERSONALE DI CATEGORIA "C".

CRITERI:

- Affidamento formale di incarico di Responsabile di Ufficio con specifici compiti di coordinamento delle risorse umane, nonché della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione di provvedimenti amministrativi, ivi compreso la gestione dei centri di costo o di capitoli di spesa inerenti l'Ufficio con responsabilità della firma con valenza interna dei pareri di cui all'art. 49 del D.L.gs. 267/2000.

L'indennità viene stabilita in €. 2.500,00 su base annua e comunque rapportata all'effettivo periodo di svolgimento delle mansioni affidate.

La formale attribuzione dell'indennità è disposta con provvedimento del Responsabile dell'Area di riferimento nel limite delle risorse annue disponibili.

- Affidamento formale di incarico di Coordinamento di altre risorse umane in sostituzione del titolare di area per la gestione ordinaria dell'Area/Ufficio senza la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione di provvedimenti

amministrativi, ivi compreso la gestione dei centri di costo o di capitoli di spesa inerenti l'area/ufficio.

L'indennità viene stabilita in €.500,00 su base annua e comunque rapportata all'effettivo periodo di svolgimento delle mansioni affidate.

La formale attribuzione dell'indennità è disposta con provvedimento del Responsabile dell'Area di riferimento nel limite delle risorse annue disponibili.

5 - INDENNITA' DI NOTIFICHE (art. 36 CCNL 22.01.2004)

- Messo comunale€..300,00 annui

6 - INDENNITA' EX art .36 CCNL 22.01.2004

- Ufficiale di stato civile – Anagrafe – Elettorale.....€.300.00 annui

7 - TURNAZIONE ex art 22 CCNL 14.09.00

L'indennità di turnazione è corrispondente alla fascia oraria diurna e va a remunerare i turni lavorativi effettuati in ambiti temporali che si collocano al di fuori dell'orario ordinario di servizio stabilito nell'ente.

L'indennità di turnazione corrispondente alla fascia notturna ed ai giorni festivi va a remunerare i turni lavorativi che si collocano nella fascia oraria tra le ore 22,00 e le ore 6,00 dei giorni feriali e tra le ore 6,00 e le ore 22,00 dei giorni festivi; è corrisposta ai dipendenti che svolgono servizio con turnazione settimanale.

L'indennità di turnazione corrispondente alla fascia festiva – notturna va a remunerare i turni lavorativi che si collocano nella fascia oraria tra le ore 22,00 e le ore 6,00 dei giorni festivi.

8 - REPERIBILITA' ex art. 23 CCNL 14.09.00 integrato dal C.C.N.L.5.10.01

Il servizio di pronta reperibilità è istituito per le attività di pronto intervento per far fronte ad emergenze che si verificano al di fuori dell'orario ordinario di servizio.

I servizi di pronta reperibilità sono i seguenti:

- Servizio di Vigilanza
- Servizio di Stato Civile
- Servizi Tecnico-Manutentivi generali

Il servizio di pronta reperibilità copre la fascia oraria dalle ore 14,00 alle ore 8,00 e quindi fuori dell'orario ordinario di servizio vigente nell'ente. Il personale impiegato in servizio di turni che coprono la fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 22,00 sono impiegati in turni di reperibilità solo oltre il normale orario di servizio e quindi dalle ore 22,00 alle ore 8,00.

L'indennità di reperibilità è corrisposta con le modalità previste dalla contrattazione e dalle legislazioni vigenti. Il dipendente non può essere messo in reperibilità per un periodo superiore a 6 giorni al mese.

9 - REMUNERAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E/O DI GRUPPO:

Le parti concordano di attivare, per la somma restante pari a € 17.174,94 e in ossequio alle direttive impartite dall'amministrazione comunale citate in premessa, in termini di quantificazione economica, rapportata ad una percentuale del 100% dei fondi residui disponibili a valere sul fondo stabile (decurtate le indennità di comparto, le quote relative alle progressioni economiche già acquisite e le indennità per l'esercizio di funzioni rapportate esclusivamente agli istituti contrattuali previsti dal C.C.N.L.) alle risorse destinate ad erogare compensi incentivanti la produttività, correlati al merito ed all'impegno di gruppo e/o individuale secondo risultati accertati dal sistema di valutazione non consentendo l'attribuzione generalizzata dei compensi per la produttività sulla base di automatismi significando che si dà applicazione anche per l'anno 2014 a quanto espressamente previsto nel Regolamento stralcio sulla performance e sui controlli interni unitamente ai sistemi di valutazione P.O. e dipendenti approvato con propria precedente deliberazione n. 91 dell' 8/11/2011 che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

A tal uopo le parti concordano, ai fini di remunerare la produttività individuale e/o di gruppo, di assegnare ai titolari di P.O. dell'ente le seguenti risorse finanziarie tenendo conto che la quota individuale di produttività è pari ad € 592,24 (€17.174,94: n.33 dipendenti di cui n. 10 part-time

di cui 7 al 50% e due al 75%. Per tale ragione viene assegnata una quota individuale pari a € 296,12 per i dipendenti part-time al 50% ed € 444,17 per i dipendenti part-time al 75%.

Area Economico- Finanziaria€. 2.961,20

(n.5 dipendenti x € 592,24)

Area Amministrativa€ 4.441,80

(n.8 dipendenti di cui n. 1 part-time al 50% (n. 7 dipendenti x € 592,24= € 4.145,68 + n.1 dipendente part-time 50% € 296,12 = Totale € 4.441,80)

Area Tecnica – Manutentiva€ 5.626,26.

(n.13 dipendenti di cui n.6 part-time 50% e n.2 part-time al 75% = n.5 dipendenti x € 592,24= € 2.961,20+ € 296,12x n.6 dipendenti al 50% = € 1.776,72 + € 444,17x2 dipendenti al 75%= € 888,34 = Totale € 5.626,26)

Area Vigilanza- Commercio e Polizia Amministrativa€. 4.145,68

(n. 7 dipendenti x € 592,24) = Totale € 4.145,68

Le parti concordano, all'unanimità, che la disciplina dell'orario flessibile sarà oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali entro il mese di febbraio.

Le parti, inoltre, prendono visione della bozza di “*Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per l'incentivazione della progettazione* (art. 93, comma 7-bis del Decreto legislativo del 12 /04/2006 n. 163 modificato ai sensi della legge n.114/2014)” condividendone il contenuto e rinviando l'approvazione del medesimo regolamento all'organo competente che viene allegato in copia al presente verbale.

Lo organizzazioni sindacali presenti fanno notare che anche nell'anno 2014 sono state rese prestazioni inerenti le attività collegabili all'Area Programma “Val D'Agri” cui il Comune di Sant'Arcangelo è Capo fila, ove nel regolamento relativo agli incentivi del servizio “Forestazione” saranno riconosciute somme anche per i dipendenti del Comune di Sant'Arcangelo si provvederà a individuare il personale coinvolto nelle attività di cui sopra.

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente accordo si conferma il contenuto dei precedenti accordi decentrati integrativi.

Letto, confermato e sottoscritto:

per la parte pubblica:

f.to dott. La Rocca Andrea

- Presidente

f.to dr.ssa Maria Antonietta Merlino

Responsabile Area Economico-Finanziaria - Componente

f.to Arch. Cestari Giovanni

Responsabile Area Tecnica e Tecnico Manutentivi - Componente

f.to dott. Panariello Emilio

Responsabile Area Vigilanza Commercio Polizia Amministrativa – Componente

per le RSU aziendali:

f.to sig. DI Lorenzo Vito

f.to sig. Stipo Antonio

f.to sig. Stigliano Vincenzo

per le Organizzazioni sindacali territoriali:

Rapp. C.I.S.L.

f.to sig. Vito DI LORENZO per delega C.I.S.L. prot. n. 16265 del 30/12/2014

Rapp. U.I.L.

f.to Corizzo Antonio

Rapp. C.G.I.L.

f.to Fulco Mario

**“REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL
FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE”**

(Art 93 comma 7bis del Decreto Legislativo del 12/4/2006 n. 163 modificato ai sensi della Legge
114/2014)

I N D I C E

- Art. 1 Ambito di applicazione
 - Art. 2 Costituzione e quantificazione dei fondi
 - Art. 3 Requisiti dei progettisti interni
 - Art. 4 Caratteristiche dei progetti e programmazione delle attività
 progettuali
 - Art. 5 Criteri di ripartizione del fondo
 - Art. 6 Limiti — Spese escluse dagli incentivi
 - Art. 7 Mansioni del dipendente coordinatore e dei responsabili del
 procedimento
 - Art. 8 Definizione dei gruppi addetti alla progettazione, certificazione
 dei risultati, approvazione del progetto, impegno e liquidazione
 dei compensi
 - Art. 9 Iscrizione all'albo professionale – Assicurazioni
 - Art. 10 Responsabilità e proprietà dei progetti
 - Art. 11 Correlazione con altre forme di incentivo
 - Art. 12 Disposizioni finali e transitorie
-

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la ripartizione del fondo, costituito ai sensi dell'art. 93, comma 7bis del D.Lgs. n. 163/2006, così come modificato dalla L. 114/2014, per ogni singola opera, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Art. 2 Costituzione e quantificazione dei fondi

Il fondo di cui all'art. 93, comma 7bis del D. Lgs. n. 163/2006 è pari al 2% del valore del progetto, come più avanti meglio specificato, in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare tenendo conto nella ripartizione delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Ai sensi dell'art. 13 bis comma 7 ter della L. 114/2014 detto importo viene destinato:

–per l' 80% alla costituzione del fondo

–per il 20% ad acquisti di tecnologie funzionali ai progetti di innovazione.

La percentuale sopra richiamata è calcolata sull'importo a base di gara, IVA esclusa, delle opere e dei lavori per i quali gli uffici competenti abbiano redatto il progetto ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 163/2006, e/o svolto la direzione dei lavori, effettuato le funzioni di coordinamento per la sicurezza, funzioni di responsabile del procedimento, nonché, ove richiesto, i collaudi in corso d'opera.

Per l'esatta determinazione dell'importo su cui calcolare la percentuale da assegnare, si dovrà inoltre tenere conto che dall'importo a base di gara dell'opera e del lavoro, deve essere scorporato il costo relativo a qualsiasi prestazione professionale (es. calcolo cementi armati, ecc.), affidata a tecnici esterni.

La ripartizione dell'incentivo non si applica:

- a) per mere forniture di arredi e attrezzature che non comportino alcuna progettazione;
- b) per lavori che non comportino la predisposizione di elaborati tecnici;
- c) per gli appalti di manutenzione ordinaria.

Qualora, in caso di appalti misti, la fornitura di beni non richiedenti progettazione superi il 50% dell'importo totale, L'incentivo sarà corrisposto solo relativamente alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

Art. 3 — Requisiti del progettista interno

I progetti devono essere firmati da dipendenti dell'Amministrazione abilitati all'esercizio della professione così come stabilito dall'art. 90 del Codice degli appalti.

Ai sensi dell'art. 253 del Codice degli appalti anche il dipendente non abilitato può apporre la firma ad un progetto nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, e qualora sia già in servizio presso un'amministrazione aggiudicatrice, nonché inquadrato in un profilo professionale tecnico ed abbia svolto e collaborato ad attività di progettazione.

Con atto di regolamentazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici in data 8/11/99 viene stabilito che dipendenti pubblici con contratto a tempo definito ed orario di lavoro pari o inferiore al 50% possono espletare incarichi di progettazione interna nell'interesse dell'Amministrazione di appartenenza e viene ribadito il divieto per i pubblici dipendenti a tempo pieno di assumere incarichi da parte di pubbliche amministrazioni in qualità di liberi professionisti.

L'incentivo è ripartito, per quanto di competenza, anche tra il personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione, solo per le quote ed incarichi effettivamente svolti prima della data di cessazione.

Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 13 bis — comma 7 ter della L. 114/2014 la quota incentivante non spetta al personale che ricopre incarichi dirigenziali.

Art. 4 Caratteristiche dei progetti e programmazione delle attività progettuali

I progetti da ammettere all'incentivazione dovranno avere le caratteristiche definite dall'art. 93 del D. Lgs n. 163/2006, e dovranno essere corredati degli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere.

Gli atti relativi alla direzione lavori comprendono — misure e contabilità e prevedono la tenuta dei documenti contabili definiti nel Codice degli appalti, ovvero libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro, e redatti stati d'avanzamento lavori e certificati di pagamento. I relativi stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei singoli lavori dovranno essere comprensivi della quota per il fondo incentivante in quanto tale quota andrà inserita nel quadro economico progettuale dell'intervento.

Trattandosi di spesa di incentivazione del personale si procederà inoltre ad istituire un apposito stanziamento nella parte corrente della spesa, di importo pari alla quota massima del 2% sulle opere da progettare internamente con un correlato stanziamento nelle entrate correnti denominato "Fondo di rotazione per progettazione interna".

Queste ultime somme dovranno essere contenute nella parte corrente del Bilancio di Previsione.

Art. 5 Criteri di ripartizione del fondo per l'incentivazione della progettazione

Il fondo per l'incentivazione della progettazione, costituito in base alle presenti norme regolamentari, viene ripartito come segue, per ciascuna opera o lavoro, tra i diversi profili del personale coinvolto con i seguenti criteri.

Tab. 1 - percentuali di ripartizione

Responsabile del Procedimento	0,25%
Progettazione	0,45%
Direzione Lavori, collaudo e regolare esecuzione	0,45%
Collaudo statico	0,10%
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	0,10%
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	0,10%
Supporto tecnico - amministrativo	0,15%
Totale	1.60%

le percentuali di cui alla tabella 1 sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7ter del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in caso di affidamento a professionisti esterni di una o più delle suddette mansioni, la corrispondente quota percentuale costituirà economia.

In caso di varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi di legge, il fondo sarà calcolato in misura analoga ad una nuova progettazione.

Qualora la progettazione non venga interamente redatta all'interno dell'Ente nonché nei casi in cui l'Amministrazione ritenga di interrompere la fase progettuale, l'incentivo viene determinato come segue sul totale della progettazione di cui alla Tab.1:

A	Progettazione preliminare	0,11%
B	Progettazione definitiva	0,18%
C	Progettazione esecutiva	0,16%

Per le prestazioni professionali riguardanti il progetto non espressamente previste nella suddivisione di cui sopra si utilizzerà un metodo di calcolo basato su un principio di proporzionalità (sempre all'interno delle percentuali di cui sopra) con le tariffe professionali vigenti.

Art. 6 Limiti - Spese incluse ed escluse dagli incentivi

Sono inclusi nel limite del 2% - così come stabilito dalla L. Finanziaria 2006, art. 1 comma 207 gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.

L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni singolo dipendente non possono superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7 Mansioni dei responsabili del procedimento - progettisti - direttori dei lavori - coordinatore sicurezza - collaudatori

Mansioni e modalità di svolgimento delle stesse sono definite dal Codice degli appalti e dal regolamento di attuazione.

L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 8 Definizione dei gruppi addetti alla progettazione e liquidazione dei compensi

I gruppi di progettazione sono individuati con apposita comunicazione da parte del responsabile dell'Area Tecnica – Tecnico Manutentiva. La liquidazione dei compensi avverrà con provvedimento dell'Area Tecnica – Tecnico Manutentiva, ove non direttamente interessato, negli altri casi, stante l'obbligo di astensione, dal responsabile dell'Area Economica Finanziaria, su prospetto delle competenze predisposto dal responsabile dell'Area Tecnica – Tecnico Manutentiva.

È possibile la liquidazione in acconto del compenso ultimata la fase di approvazione della progettazione ed in percentuale sulla emissione di ciascun stato di avanzamento lavori.

Art. 9 Iscrizione all'albo professionale - Assicurazioni

I progetti sono redatti dall'ufficio tecnico e firmati dai dipendenti iscritti ai relativi albi. Per i dipendenti non iscritti ai relativi albi si rimanda a quanto determinato all'art.3 per i dipendenti non abilitati.

L'Ente provvederà alla stipula di adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, del coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, della direzione lavori e per il responsabile del procedimento e della validazione dei progetti, ai sensi della normativa vigente e della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 10/2001 del 23.02.2001.

Art. 10 Responsabilità e proprietà dei progetti

I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

In caso di errore progettuale la quota di incentivazione - con motivato provvedimento dell'Amministrazione - non verrà corrisposta.

I progetti elaborati dall'Ufficio Tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 11 Correlazione con altre forme di incentivo

Le somme erogate ai sensi del presente regolamento non confliggono con il riconoscimento degli ulteriori incentivi previsti dai vigenti C.C.N.L. e per il personale direttivo, si intendono aggiuntivi rispetto alla retribuzione di risultato percepita.

I dipendenti partecipanti ai gruppi di progettazione, durante il periodo di esecuzione dei progetti potranno usufruire di lavoro straordinario solo previa autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica – Tecnico Manutentiva e per attività non inerenti alla progettazione.

Art.12 Disposizioni transitorie e finali

Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi nuova norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali. In tali evenienze, dalla data di pubblicazione della legge su Gazzetta ed in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale.

Le norme del presente regolamento produrranno effetti successivamente alla entrata in vigore della Legge n.114/2014.

Per le prestazioni afferenti interventi in itinere il presente regolamento si applica qualora i relativi progetti siano approvati successivamente alla entrata in vigore della Legge n.114/2014.

Il regolamento e s.m.i. è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito dell'Ente.